

dente del Consiglio di dichiarare se accoglie il concetto del mio emendamento intorno alle pene.

**Presidente.** L'onorevole deputato Napodano proponeva che fosse modificata la pena, e che fosse secondo i casi estensibile ad un mese di carcere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** L'onorevole deputato Bovio ha ricordato i tempi tristi dell'impero romano, tempi che non sono più; allora vi era la vera decadenza, il despotismo trasmodava, le libertà politiche erano compromesse; e mi lasci l'onorevole deputato Bovio — quantunque non siamo completamente d'accordo in tutte le cose politiche — dire ad onore del nostro paese e della nostra età che i nostri tempi sono diversi. Dal giorno in cui fu costituita l'unità d'Italia sotto il regime della gloriosa dinastia di Savoia, con la libertà che tutti godiamo, con un Parlamento a tutela e garanzia di questa libertà, il ricordare quei tempi può essere un lusso storico, ma non sarà mai un argomento adatto alla discussione che oggi facciamo. Le ipotesi a cui si riferisce l'articolo 6 sono definite dall'articolo 2, e qui è il caso di vedere quale debba essere la pena di quei fatti che il Codice penale non abbia previsto: bisogna che la discussione si limiti a questa tesi senza allargarla.

Ci possono essere di quelli che dicono: e perchè non prevedere tutto nel Codice penale? Ma questo è impossibile, e che sia impossibile lo stato dell'attuale legislazione lo prova.

Noi abbiamo anche oggi una legge di sicurezza pubblica che prevede reati speciali, come abbiamo un Codice penale anche oggi che prevede reati di cui la sicurezza pubblica non si occupa.

Così stando le cose, e dopo il mio emendamento, che porta ad una soppressione di tre linee dell'articolo 6, e ad una aggiunta che ricorda l'articolo 2, le coscienze timorate debbono essere tranquille, e non sospettare di pensieri e, direi, di sedizioni, contro la libertà, che non ci sono imputabili.

**Bovio.** Ma io parlava della redazione.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io ripeto che se ella rilegge l'articolo 2 troverà che tutto vi è definito e non c'è nulla da aggiungere.

Il che porta a quest'altra conclusione: che andremmo noi a fare nella Commissione per la redazione dell'articolo? L'articolo, com'è, è ben redatto; potete levare qualche participio che non vi piace, potrete renderlo più semplice, potrete, invece di dire unicamente le manifestazioni sediziose, indicare quelle delle quali si parla al-

l'articolo 2; tutto questo lo capisco; ma non c'è nulla da aggiungere.

Andiamo alla pena: c'è un *minimum* ed un *maximum*; il *minimum* di un mese, il *maximum* di tre mesi. Ora, sta nell'arbitrio del giudice di dare un mese o tre; se ciò non piace all'onorevole Napodano, io posso concedere anche che si dica "l'arresto estensibile a tre mesi", ed allora avrete una latitudine maggiore; e la pena potrà essere anche di un giorno o due.

Dopo ciò, io chiedo di voler la Camera accogliere la mia preghiera e di votare l'articolo.

**Zeppa.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Zeppa.** Mi perdoni la Camera se aggiungo un'altra parola.

Quando il Codice penale non contempla un dato caso, allora interviene la legge speciale, la quale prevede tassativamente quel dato caso. Ma qui ci troviamo nella condizione che come il Codice penale non dichiara quali sieno queste grida sediziose, non lo dichiara nemmeno la legge; per cui non sappiamo che cosa possa essere ciò che costituisce il reato.

Dunque occorre che questa legge definisca bene ciò che non definisce il Codice penale: e perciò mi pare che non si possa lasciare la dizione dell'articolo come è ora. C'è un altro caso non previsto dal Codice penale perchè quando questi casi non sono previsti, le leggi speciali si incaricano di tassativamente dichiarare, quali sono i casi che il Codice non contempla.

**Presidente.** Verremo ai voti.

Anzitutto l'onorevole ministro dell'interno propone che l'articolo 6 sia così modificato:

"Le manifestazioni e le grida sediziose delle quali all'art. 2° saranno punite, nei casi non previsti dal Codice penale, con l'arresto estensibile a tre mesi."

La Commissione accetta la nuova dizione?

**Curcio, relatore.** Sì.

**Presidente.** L'onorevole Zeppa propone che si sopprimano le parole: *nei casi non previsti dal Codice penale*; gli onorevoli Ferraris Maggiorino e Indelli hanno proposto che sia rimandato l'articolo alla Commissione, perchè ne riferisca domani. Vi insistono?

**Ferraris Maggiorino.** Per parte mia, avendo l'onorevole presidente del Consiglio introdotte nell'articolo due modificazioni, che tolgono in molta parte i dubbi che avevamo sull'articolo stesso, ritiro la proposta e prego gli egregi col-